



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Spett.le Presidente della Banca Centrale Europea  
Christine Madeleine Odette Lagarde  
Sonnemannstraße, 20  
60314 Frankfurt am Main  
Germania

Spett.le Presidente del Consiglio d'Europa  
Charles Michel.  
Rue de la Loi, 155.  
Palazzo Europa  
Bruxelles

Al Segretario generale delle Nazioni Unite  
António Guterres.  
U.N. Office of Legal affairs Mr. Miguel de Serpa Soares.  
760 United Nations Plaza,  
New York, NY 10017, USA

U.N. – OHCHR  
Ms. Michelle Bachelet Jeria  
Palais Wilson – Rue de Paquis  
52 CH-1201 Genève – SUISSE



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OCSE)  
Secretary-General Mr. Angel Gurria  
2, Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16  
FRANCE

Omissis.

Omissis.

### **Atto Giuridico Pubblico Internazionale.**

Nonostante le apparenze, non vi è nulla di circolare in un tale enunciato, dal momento che esso all'inizio asserisce l'indimostrabilità di una formula ben determinata, e solo in seguito, quasi per caso, risulta che questa formula è proprio quella che esprime questo stesso enunciato. L'Atto Giuridico giunge ad esistenza nel momento in cui viene esternato, ossia reso percepibile nel mondo reale e, quindi, anche sul piano giuridico; il mezzo con il quale ciò si realizza costituisce la forma dell'atto.

### **Eseguito da:**

Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Consiglio Nazionale del Popolo Veneto,

il quale proclama:

Dichiarazione di Indipendenza.

Assemblea Costituente

Costituzione federale della Confederazione veneta, Legge federale sulla Banca nazionale Veneta e Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento.

Approvazione con sottoscrizione popolare a democrazia diretta dei diritti di autodeterminazione del Popolo Veneto e da 14.581 altri cittadini rappresentanti autorizzati di nazionalità veneta

Approvato dal Governo di transizione del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto.

Approvato dall' Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Approvato dall'Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti.

Approvato dal Comitato di Liberazione Nazionale Veneto.



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

Approvato dall' Assemblea generale degli azionisti, dal Presidente e dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e dall'organo di revisione della Banca Nazionale Veneta, visti gli articoli 99, 100 e 123 della Costituzione federale Veneta.

Approvata e sottoscritta in Costituzione la Legge sulla Banca nazionale Veneta, Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento.

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto ed il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nell'Art. 96.3 del 1° protocollo aggiuntivo del 1977, alle convenzioni di Ginevra del 1949. L'art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 sui Movimenti di Liberazione, per rapportarsi con gli Stati terzi ha emanato l'apparato istituzionale di Governo: Consiglio Nazionale del Popolo Veneto.

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto la Banca centrale europea e la Banca nazionale veneta hanno personalità giuridica internazionale quindi l'idoneità ad assumere la titolarità, di situazioni giuridiche soggettive create da norme del diritto internazionale. In virtù della quale possono considerarsi soggetti di autonoma imputazione giuridica; sono organizzazioni internazionali titolari di diritti e obblighi all'interno dell'ordinamento internazionale e possono agire autonomamente rispetto agli Stati. Nella concreta manifestazione di soggettività internazionale, possono annoverarsi anche di immunità e di privilegi. L'atto istitutivo determina la struttura e gli obiettivi del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto ne elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Con l'effettivo uso di questi poteri, nell'agire concreto sul piano internazionale, a renderlo attore della Comunità internazionale, quindi idoneo ad essere titolare di personalità giuridica, nella piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni del principio di effettività. Il principio di effettività in diritto è quel principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte dell'ordinamento. È il principio sul quale si basa la tutela dei diritti quando questa diviene efficace nel singolo caso concreto. È sorto dal Common law ed è transitato nel diritto internazionale attraverso la teoria dei poteri impliciti: ma è grazie agli ordinamenti giuridici sovranazionali che si è affermato come mezzo per l'enforcement delle pronunce rese dalla Giurisdizione. Proprio per questa sua idoneità a garantire l'efficacia delle norme di diritto all'interno di un ordinamento giuridico, può essere considerato un parametro per valutare la validità di un determinato sistema legislativo. Il principio di effettività si è affermato, già quando si versava in ambito comunitario, in seguito ad una lenta evoluzione giurisprudenziale, non essendo espressamente codificato da alcuna norma del trattato. Le norme che la Corte di Giustizia ha utilizzato come base normativa sono principalmente due: l'art 10 del T.C.E., che sancisce l'obbligo per gli stati membri di adottare tutti i provvedimenti idonei a rendere effettiva l'applicazione del diritto comunitario, omettendo tutti quei comportamenti che possano esserne di ostacolo; e l'art 2 T.U.E. che, dopo aver elencato tutti gli obiettivi dell'U.E., nell'ultimo comma dichiara che l'U.E. si impegna a raggiungere tali obiettivi nel rispetto del principio di sussidiarietà, vale a dire quel principio secondo cui l'intervento dell'U.E. è subordinata all'impossibilità degli stati membri di intervenire, per mezzo dei loro strumenti nazionali. Il Consiglio Nazionale dei Territori Veneti esercita un potere di governo, comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi, riferito all'insieme dei soggetti appartenenti alla comunità statale veneta è titolare di diritti e obblighi previsti dalle norme di diritto internazionale, Ha la capacità di agire nella vita delle relazioni internazionali e di produrre atti giuridici, a riafferma il proprio impegno rispetto ai valori e



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

ai principi della democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto, per la coesione sociale, la dignità umana e l'uguaglianza. Garantire il pieno godimento e accesso a tutti i diritti umani, compresi i diritti sociali ed economici, da parte di tutti i membri della società; ridurre la vulnerabilità delle persone; e rafforzare il tessuto di società democratiche sostenibili. Questi obiettivi devono essere raggiunti contribuendo alla promozione della solidarietà e della protezione della dignità umana, dell'uguaglianza e delle pari opportunità per tutti, nonché alla prevenzione e alla lotta contro la violenza e la discriminazione su qualsiasi base. Con l'ordinamento giuridico collegiale del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, nell'esecuzione del diritto sostanziale dei poteri impliciti di governo, avente forza di divenire e di imporsi come diritto positivo per la tutela dei diritti, applicati ed osservati dal Popolo Veneto autodeterminato tutto, lo Stato italiano perde l'esclusività del principio di effettività nei territori veneti storici, rivendicati. Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuti dalla legge universale dei diritti umani, a salvare le future generazioni, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e di tutti i Popoli a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e alle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli. L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato. Sposare la causa dello stato di diritto non vuol dire fermarsi solo ad un'operazione giuridica, bensì agire anche per la salvaguardia delle connesse libertà. Da qui, la discussione sullo stato di diritto non può prescindere da quella sul "diritto alla conoscenza" che, dopo il "diritto alla verità", consiste nel diritto di conoscere in quale modo e per quale motivo i governi prendono determinate decisioni che influiscono sui diritti umani, sulle libertà civili e sulle scelte di politica internazionale. Il quadro storico-politico del diritto di autodeterminazione dei Popoli, Unesco Parigi nel 1989. , si parla di "popolo", si fa riferimento ad un gruppo di esseri umani che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) una tradizione storica comune,



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

- b) un'identità razziale o etnica,
- c) un'omogeneità culturale,
- d) un'identità linguistica,
- e) affinità religiose o ideologiche,
- f) legami territoriali,
- g) una vita economica comune;

-il gruppo, senza bisogno di essere numericamente considerevole (per esempio, la popolazione dei micro- stati), deve essere più di una semplice associazione di individui in seno ad uno Stato;

- il gruppo in quanto tale deve desiderare di essere identificato come un popolo o avere coscienza di essere un popolo, restando inteso che gruppi o membri di questi gruppi, pur condividendo le caratteristiche sopra indicate, possono non avere questa volontà o questa coscienza; -il gruppo deve avere istituzioni o altri mezzi per esprimere le proprie caratteristiche comuni ed il suo desiderio di identità. Negare o ignorare l'autodeterminazione dei popoli equivale a negare o ignorare la deontologia democratica.

L'Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio è lo strumento legale di riferimento di cui si dota il Governo Veneto Provvisorio per la gestione della fase di transizione. Ogni Cittadino del Popolo Veneto ha diritto e il potere di delegare l'amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, riconoscendolo quale unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della propria Patria. Per una scelta libera, consapevole e democratica, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere a democrazia diretta la Costituzione federale della Confederazione veneta, la Legge federale sulla Banca nazionale Veneta e la Legge federale sull'unità monetaria Veneta, quale ordinamento giuridico per la Nazione Veneta.

Secondo la risoluzione 18/6, un ordine internazionale democratico ed equo richiede la realizzazione, tra l'altro, di quanto segue:

- a) Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale;
- b) Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali;
- c) Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo;
- d) Il diritto di tutti i popoli alla pace;



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

- e) Il diritto a un ordine economico internazionale basato sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà e alla cooperazione tra tutti gli Stati;
- f) Solidarietà internazionale, come diritto di persone e individui;
- g) La promozione e il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena e uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali;
- h) Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale;
- i) Il principio di equa rappresentanza regionale e di genere nella composizione del personale del sistema delle Nazioni Unite;
- j) La promozione di un ordine internazionale di informazione e comunicazione libero, giusto, efficace ed equilibrato, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio e una maggiore reciprocità nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni verso e dai paesi in via di sviluppo;
- k) Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché aumenta il pluralismo culturale, contribuisce a un più ampio scambio di conoscenze e comprensione dei contesti culturali, promuove l'applicazione e il godimento dei diritti umani universalmente accettati in tutto il mondo e promuove relazioni stabili e amichevoli tra popoli e nazioni in tutto il mondo;
- l) Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli ad un ambiente sano e ad una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo di mitigazione; La promozione di un accesso equo ai benefici derivanti dalla distribuzione internazionale della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie;
- m) Il godimento da parte di tutti della proprietà del patrimonio comune dell'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura;
- n) La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo per la gestione dello sviluppo economico e sociale mondiale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale.

### **Base giuridica:**

In forza dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto sulla tutela giurisdizionale dei popoli in autodeterminazione-autodecisione, solennemente proclamati e riconosciuti:



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

Art. 2 del Trattato di Tartu del 2 febbraio 1920 (URSS-Estonia). Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941) Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55

Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948

Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948

Risoluzione 1514(L)XV/1960 – Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali

Risoluzione 2200/A del 1966 – Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970

Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite – 20.09.2000

Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo – O.N.U. 04.12.1986

Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.

Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 - Dichiarazione ONU Diritti Popoli Indigeni

Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 - Approvazione Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni – Sessione Plenaria 107° ONU

COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION

Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite.

Sentenze Corte Penale Internazionale – I.C.C.

Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ Codificazione del 2001 da parte della CDI

UNCTAD/GDS/APP/2013/1 – Rapporto in merito a “Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche.”

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP).



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights

U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7

Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)

Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981)

Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese in merito vedi 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b), Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 – 89/665

Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto sottoscrive ed adotta solennemente con strumento di adesione, accettazione, ratifica, voto all'unanimità:

Adesione alle Nazioni Unite del 18 settembre 2018

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Statuto delle Nazioni Unite San Francisco il 26 giugno 1945
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Additional Protocol relating to the protection of victims of international armed conflicts
- Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court
- Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.
- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.
  - Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity
  - Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment.
  - Convention on Biological Diversity



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

- Convention on Cluster Munitions
- Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women
- Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects (with Protocols I, II and III)
- Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses
- Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity
- Convention on the Political Rights of Women
- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents.
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- Convention on the Rights of the Child
- Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
- Declaration 12(3) granting retroactive jurisdiction to the ICC (since 13 June 2014)
- Geneva Convention (I) on Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949
- Geneva Convention (II) on the Wounded, Sick and Shipwrecked of Armed Forces at Sea, 1949
- Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949
- Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

- International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- Optional Protocol to the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
- Paris Agreement
- Paris 16.11.1972 UNESCO
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
- Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons
- Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons
- Rome Statute of the International Criminal Court
- The Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land
- The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict
- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
- United Nations Convention against Corruption
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime
- United Nations Convention on the Law of the Sea



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

- United Nations Framework Convention on Climate Change
- Vienna Convention on Consular Relations
- Vienna Convention on Diplomatic Relations
- Vienna Convention on the Law of Treaties
- Convenzione di Berna (1979)
- Convenzione di Berna (1886).
- Ratifica i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo
- Ratifica The Ten Principles of the UN Global Compact.
- Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 Convenzione sulle immunità giurisdizionali. 2004
- Convenzione sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario Aia il 5 luglio 2006

Istrumento entrato in vigore per la Nazione Veneta il 18 settembre 2018, con la dichiarazione d'accettazione degli obblighi con piena ed intera esecuzione dello strumento di ratifica, dal Governo di transizione del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto in ottemperanza al diritto internazionale. Approvata la decisione del Segretariato generale del Consiglio Nazionale Veneto, la definizione dell'agenda politica del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto. Con l'adozione di determinate azioni legislative da intraprendere per raggiungere obiettivi di attuazione per i prossimi cinque anni.

Priorità principali: tutelare la neutralità della Confederazione veneta.

Proteggere i cittadini e le libertà. Sviluppare la nostra base economica forte e vivace: modello Veneto per il futuro.

Costruire un Veneto verde, equo, sociale e a impatto climatico zero.

Promuovere gli interessi e i valori veneti sulla scena mondiale.

In un mondo sempre più mutevole, caratterizzato da incertezza e complessità crescenti, la Confederazione veneta deve perseguire una linea d'azione strategica e rafforzare le capacità di agire in modo autonomo per tutelare i propri interessi e valori e il proprio stile di vita e plasmare il futuro del pianeta.

In questo settore il Consiglio legislativo ha convenuto le seguenti azioni chiave:

Sostenere le Nazioni Unite e le organizzazioni multilaterali fondamentali.

Promuovere lo sviluppo sostenibile, attuare l'Agenda 2030, utilizzandola appieno per trasformare per il meglio il nostro mondo di qui al 2030, i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo ed i "The Ten Principles of the UN Global Compact".



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

A norma della Legge federale sulla Banca nazionale Veneta Art. 3 Monopolio di emissione di banconote. La Banca nazionale ha il diritto esclusivo di emettere le banconote, sottoscritta a democrazia diretta del diritto di autodeterminazione dei popoli da 14.581 cittadini di nazionalità veneta della Confederazione Veneta dichiarati presso le Nazioni unite, in ottemperanza agli articoli 99, 100 e 123 della Costituzione federale veneta, su mandato della decisione del consiglio direttivo della Banca Nazionale Veneta al programma di acquisto di attività del settore pubblico e privato, di politica monetaria convenzionale del Popolo Veneto autodeterminato del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, ha acquisito con una politica di alleggerimento quantitativo la titolarità delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate emesse dallo Stato italiano espresse in euro e nel rispetto dell' Art. 1 sull' Unità monetaria, l'unità monetaria Veneta è lo Zechino, esso si divide in cento centesimi. A tutela giurisdizionale dei diritti sopra elencati dal diritto internazionale che riconosce all'individuo una personalità internazionale derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute, il Popolo Veneto è detentore del diritto di Autodeterminazione. Questo principio viene poi sviluppato nelle sue varie implicazioni dai successivi patti dei diritti umani, quello sui diritti civili e politici, e quello sui diritti economici, sociali e culturali, aperti alla firma il 16 dicembre 1966 a New York.

Questi due atti normativi non solo confermano il fondamentale diritto di autodeterminazione dei popoli- "tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione e in virtù di questo diritto decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale" (art.1 comma 1) -ma impegnano più concretamente i singoli stati a sviluppare tale diritto- " gli stati parti del presente patto debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità della Carta delle Nazioni Unite" (art.1 comma 3)-. Ratificato anche dallo Stato italiano con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977). Riconoscendo che la Carta delle Nazioni Unite, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, come anche la Dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, affermano l'importanza fondamentale del diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale essi decidono liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, Tenendo presente che nulla di quanto è contenuto in questa Dichiarazione potrà essere usato per negare a un popolo, quale che sia, il suo diritto all'autodeterminazione, esercitato in conformità al diritto internazionale. Sviluppato in forme più complesse dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), le cui previsioni vengono poi ulteriormente sviluppate dall'atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975) e dalla Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981). L'autodeterminazione arriva a comprendere infatti non solo la potestà del Popolo Veneto di decidere il regime politico ritenuto idoneo ai fini sopra enunciati, ma anche quella di decidere il tipo di organizzazione economica, sociale e culturale ad esso congeniale. In questo modo, si profila non solo un diritto all' autodeterminazione nel senso più tradizionalmente politico, ma anche in senso economico, sociale e culturale.

In conformità:

Trattato che istituisce la Comunità europea.

Trattato sull'Unione europea.

Trattato di Lisbona, trattato di riforma dell'unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

Protocolli-Allegati-Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa, Statuto della Banca Centrale Europea.

Protocollo sullo Statuto del sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea.

Statuti delle banche centrali nazionali europee.

Statuto del Consiglio d'Europa. Obiettivi e valori dell'unione europea.

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, politica monetaria.

Articolo 127(ex articolo 105 del TCE)

Articolo 128 (ex articolo 106 del TCE)

Articoli 3 e 13 del trattato sull'Unione europea (TUE). Le principali disposizioni sono contenute nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), negli articoli 119, 123, da 127 a 134, da 138 a 144, 219 e da 282 a 284 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea; protocollo (n. 15) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; protocollo (n. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca; allegati al TUE e al TFUE. Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (regolamento concernente il meccanismo di vigilanza unico (SSM)).

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (regolamento concernente il meccanismo di risoluzione unico (SRM)).

Articolo 128 TFUE

Articolo 132 TFUE

Articolo 127, paragrafo 4, TFUE

Articolo 138 TFUE

Articolo 5 dello statuto della

BCE Articolo 123 TFUE

Articoli da 139 a 144 TFUE

Articolo 127, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 5, TFUE

Sentenza ultra vires della Corte costituzionale federale tedesca del 5 maggio 2020 - 2 BvR 859/15 - 2 BvR 1651/15 - 2 BvR 2006/15 - 2 BvR 980/16.

Tutte le legittime autorità in rappresentanza del popolo veneto autodeterminato, con questo atto Ufficiale, legale, giuridico di diritto pubblico internazionale a tutela e nel rispetto delle leggi del diritto internazionale, non avendo sottoscritto trattati né con la Banca centrale europea né con



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

L'Unione europea, effettua nel quadro Target 2 deposito di garanzia a parità di contro valore euro&zechino complessivo in manovra di 20 milioni di zechino / euro a totale importo saldo.

Perentorio termine non prorogabile dalla data del ricevente 30 giorni di risposta, trascorsi per accettazione silenzio assenso o per opposizione alla Corte di riferimento: Corte internazionale di giustizia.



L'autodeterminazione si rende necessaria ed urgente per acclarare la volontà del popolo veneto in ordine alla propria autodeterminazione, in modo tale che la libera e volontaria aspirazione all'autodeterminazione possa essere raggiunta in un contesto pacifico e costituzionalmente riconosciuto dallo Stato italiano.

Il «popolo veneto» è una realtà storica millenaria, viva e attuale già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale ove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell'attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà. Il «popolo veneto» è giuridicamente riconosciuto tale anche dall'attuale ordinamento positivo italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all'articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto che: «L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia». È nella facoltà del «popolo veneto» invocare e rivendicare tale diritto in modi e forme legali e democratiche (regolate anche da atti e patti internazionalmente concepiti e sottoscritti), dell'atto di adesione del Veneto all'ordinamento statale italiano del 1866, abrogata con disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0236) (GU n.292 del 15-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 276 ). Proprio l'articolo 10 della Costituzione italiana prevede che l'ordinamento giuridico dello Stato si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, intende rivendicare pacificamente, legalmente e democraticamente il diritto naturale, e come tale intangibile, inalienabile e imprescrittibile, di ogni popolo libero. Lo Stato italiano con decr. leg.vo 212 dd 31.12.2010 ha abrogato il R.D. 3300 dd 04.11.1866 convalidato in Legge 3841 dd 18.07.1867 che dichiarava le province della Venezia e quelle di Mantova fare parte integrante del Regno d'Italia. Per iniziativa dello Stato italiano i Territori Veneti risultano quindi restituiti alla loro originaria condizione di libertà, indipendenza e sovranità. Con decorrenza dal 31.12.2010 lo Stato italiano ha cessato senza riserve la giurisdizione di diritto sui Territori Veneti e si mantiene su di essi quale Stato occupante senza titolo.



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

L'attuale occupazione di fatto italiana sui Territori Veneti cessa con l'adozione di un proprio ordinamento da parte dei medesimi Territori Veneti e con la conseguente realizzazione delle relative strutture statali, ad iniziare dall'istituzione della propria Autorità. I Territori Veneti, nella continuità della loro Storia istituzionale, con proprie distinte Costituzioni dichiarano ciascuno la propria libertà, sovranità ed indipendenza e, a loro volta, costituiscono la Confederazione dei Territori dello Stato Veneto, con adozione di conforme Costituzione confederale. Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il Popolo Veneto come soggetto distinto dallo Stato italiano. Sposare la causa dello stato di diritto non vuol dire fermarsi solo ad un'operazione giuridica, bensì agire anche per la salvaguardia delle connesse libertà. Da qui, la discussione sullo stato di diritto non può prescindere da quella sul "diritto alla conoscenza" che, dopo il "diritto alla verità", consiste nel diritto di conoscere in quale modo e per quale motivo i governi prendono determinate decisioni che influiscono sui diritti umani, sulle libertà civili e sulle scelte di politica internazionale. Una legge è qualcosa che si scrive con attenzione, pensando a quello che ne deriverà. La storia del Popolo Veneto ed il suo diritto all'esistenza non si cancella per legge, i fatti e le responsabilità per le tragedie del passato, insegnano, dalle leggi razziali fasciste, alle politiche di segregazione razziale dell'apartheid. Pacta sunt servanda. La pace, la collaborazione tra i popoli, ormai sono valori universali. Sono i valori di "tutti", ovvero sono quei valori nei quali una civiltà si riconosce e chi non li accetta si mette ipso facto al di fuori di essa. In nome del Popolo Veneto, le rappresentanze giuridiche, civili, politiche, economiche, sociali e culturali, nell'attuazione delle istanze per lo sviluppo civile, politico, economico, sociale e culturale dello Stato Veneto, sottoscrivono firma in calce il presente Atto Giuridico Pubblico Internazionale.

Le Personalità giuridiche internazionali preposte, sono disponibile a trattati ed accordi bilaterali per definire i tempi ed i metodi di attuazione del Diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto, come previsto dal Diritto Internazionale.

Venezia 16/07/2020

A.N. V. Consiglio Nazionale del Popolo Veneto

Responsabile per gli Affari Giuridici

Paluan Franco



## Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

Venetian National Liberation Committee

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

Presidente

Casasola Amedeo

Responsabile Commissione Tributario

Dottori Mauro

Tale documento è redatto di pagine 17 (diciassette) in lingua italiana ed inglese.

Allegato 1: atto di fondazione C.L.N.V ( Comitato di Liberazione Nazionale Veneto)

Allegato 2: adesione allo statuto di Roma C.P.I. ( Corte Penale Internazionale)

Allegato 3: adesione alle Nazioni Unite O.N.U.

Allegato 4: report Q.E. ( Quantitative Easing )